

DETERMINAZIONE N. 349 DEL 08/07/2021

Determinazione provvisoria delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021.

Il Segretario Generale,

- richiamato l'art. 67 c. 1 del CCNL 21 maggio 2018 delle cd. "Funzioni locali", relativo al triennio 2016÷2018, a mente del quale "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- preso atto che, ai sensi del punto precedente, l'unico importo consolidato è stato determinato in
 € 356.075,09, al netto delle risorse destinate, nel corso del 2017, al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- visto, altresì, l'art. 67 c. 2 del CCNL, che definisce le modalità di incremento stabile delle risorse determinate ai sensi del citato c. 1;
- viste, in particolare:
 - ✓ la lettera a), in base alla quale, il Fondo, va incrementato dell'importo di Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, pari, complessivamente, ad € 9.484,80;
 - ✓ la lettera b), relativa alla rideterminazione delle PEO a seguito degli incrementi stipendiali, pari ad € 12.619,49;



- ✓ la lettera c), che consente l'incremento del Fondo di parte stabile, per un importo pari alla RIA ed agli assegni ad personam del personale comunque cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima, quantificato in € 16.655,86;
- preso atto che, le somme di cui al punto precedente, sono complessivamente pari ad € 38.760,15
 e che, pertanto, le risorse stabili risultano determinate in € 394.835,24;
- vista, quindi, la propria determinazione n. 104 del 22 febbraio scorso, di determinazione provvisoria delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021;
- visto l'art. 67 c. 3 del CCNL che stabilisce che il Fondo continua ad essere alimentabile con importi variabili, di anno in anno;
- viste, in particolare:
 - ✓ la lettera a) del detto comma 3, a mente della quale, confluiscono, all'interno del Fondo, le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
 - ✓ la lettera d), a mente della quale confluiscono, nel Fondo, gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
 - ✓ la lettera e), che consente di destinare, alle risorse variabili, gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;
 - ✓ la lettera h), che attribuisce la facoltà di destinare, al Fondo, le risorse stanziate dagli Enti ai sensi del comma 4;
 - ✓ la lettera i), in base alla quale, sono destinate, all'incremento del Fondo, le eventuali risorse stanziate ai sensi del comma 5, lettera b);
- vista la deliberazione della Giunta camerale n. 121 del 7 luglio u.s., con la quale sono state impartite, alla dirigenza, le direttive per la quantificazione delle ulteriori risorse variabili da destinare ad incremento del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021;
- considerato, in particolare, che, con la citata deliberazione n. 121/2021, la Giunta, oltre alle somme già previste dalla determinazione n. 104/2021, di cui sopra, ha disposto:



- ➤ ex art. 67 c. 3 lettera a), l'incremento del Fondo di un importo di € 4.513,68, pari al 30% dei Ricavi (€ 15.045,60) accertati, ad oggi, attraverso il ricorso alle sponsorizzazioni;
- ➤ ex art. 67 c. 4, l'incremento di un importo di € 23.175,31, corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- Ex art. 67 c. 5 lettera b), l'incremento di € 255.000,00, quale importo da destinare "alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale";
- preso atto che, alle somme di cui sopra, vanno ad aggiungersi, per disposizioni contrattuali:
 - ex art. 67 c. 3 lettera d), gli importi corrispondenti alla frazione di RIA e degli assegni ad personam, di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 67, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, del personale comunque cessato nel corso del 2020, determinati in € 23,18;
 - ➤ ex art. 67 c. 3 lettera e), i risparmi dello straordinario da portare in aumento del Fondo e da considerare fuori dal limite posto dal valore del 2016, determinati in € 12.036,08;
- preso atto del parere positivo espresso dal Collegio dei revisori dei conti sulla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021, come approvato dalla Giunta camerale con la citata deliberazione n. 121 del 7 luglio scorso;
- vista la deliberazione del consiglio camerale n. 27 del 17 dicembre 2020, di approvazione del preventivo annuale 2021 e della relativa relazione;
- visto l'art. 13 comma 1 del D.P.R. 254/2005, con il quale si affida la gestione del budget direzionale ai dirigenti, nell'ambito delle competenze previste dal regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- visto l'art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, che prevede che l'effettivo utilizzo del budget direzionale sia disposto con provvedimento dirigenziale;
- vista la deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 1° febbraio 2021, di ratifica della determinazione Presidenziale d'urgenza n 46 del 18 dicembre 2020, di approvazione del budget direzionale 2021;
- vista, altresì, la propria determinazione n. 567 del 21 dicembre 2020, con la quale sono state
 assegnate ai dirigenti le competenze in ordine all'utilizzo delle risorse del budget direzionale;



- richiamato il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto lo Statuto Camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 19 del 29 ottobre 2020;
- visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,

DETERMINA

- a) di quantificare in € 394.835,24 le risorse stabili da destinare, nell'anno 2021, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- b) di quantificare provvisoriamente in € 294.748,25 le risorse variabili da destinare, nel 2021, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività;
- c) di determinare in € 33.842,21 l'importo da portare in riduzione del Fondo, in applicazione dell'art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017;
- d) di quantificare, pertanto, provvisoriamente, in € 655.741,28 le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021, come da prospetto allegato sub a) alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;
- e) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale (Dott. Cesare Veneri)

Allegato: Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2021

Fonte di finanziamento		
CCNII	RISORSE STABILI	
CCNL 21.5.2018	Art. 67 c. 1	
	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	356.075,09
	Art. 67 c. 2 lett. a) Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	9.484,80
	Art. 67 c. 2 lett. b) Rideterminazione PEO per incremento stipendio (fuori dal limite di cui all'art. 67 c. 7 - dichiarazione congiunta n. 5) Art. 67 c. 2 lett. c)	12.619,49
	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità	16.655,86
	Art. 67 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ¹ Art. 67 c. 2 lett. e)	-
	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017 Art. 67 c. 2 lett. f)	-
	Importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito	Applicabile solo alle Regioni
	Art. 67 c. 2 lett. g) Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	
	Art. 67 c. 2 lett. h) Risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).	-
	TOTALE RISORSE STABILI	394.835,24

	RISORSE VARIABILI
	Art. 67 c. 3 lett. a)
4.513,68	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - contratti di sponsorizzazione
	Art. 67 c. 3 lett. b)
-	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
	Art. 67 c. 3 lett. c)
-	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge
	Art. 67 c. 3 lett. d)
23,18	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio
12.036,08	Art. 67 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo
	Art. 67 c. 3 lett. f)
-	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati Art. 67 c. 3 lett. g)
-	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi
vedi	Art. 67 c. 3 lett. h) Un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4
vear	Art. 67 c. 3 lett. i)
vedi	Un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b)
-	Art. 67 c. 3 lett. j) Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi Art. 67 c. 3 lett. k)
-	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies
	Art. 67 c. 4
23.175,31	1,2% del M.S. 1997 =1,2% * Lit. 3.739.471.429 (€ 1.931.275,82) Art. 67 c. 5, lettera b)
255.000,00	Risorse correlate al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione
-	Art. 15 c. 7 Ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate a seguito di decurtazione di pari importo delle risorse destinate, nel 2018, al pagamento delle indennità di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative Art. 68 c. 1
	Risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile
294.748,25	TOTALE RISORSE VARIABILI
689.583,49	TOTALE FONDO
655.443,12	Fondo al netto importi fuori dal limite (per confronto con anno 2016)
621.600,91 33.842,21	Fondo 2016 Decurtazioni
655.741,28	TOTALE RISORSE DISPONIBILI